



MUNICIPIO DI ROSSA (GR)

Legge fiscale comunale di Rossa

I. DISPOSIZIONI GENERALI	2
II. DIRITTO MATERIALE	2
1. Imposte sul reddito e sulla sostanza	2
2. Imposta sul Trapasso di Proprietà	3
3. Imposta sugli Immobili	3
4. Imposta sulle quote ereditarie e sulle donazioni	3
5. Tassa sui cani	4
III. DIRITTO FORMALE	5
1. Autorità	5
2. Riscossione	6
3. indennizzo	7
IV. DISPOSIZIONI FINALI	7

Legge fiscale comunale di Rossa

I. Disposizioni generali

Art. 1

Oggetto

¹ Il Comune di Rossa riscuote le seguenti imposte secondo le disposizioni del diritto cantonale:

- a) un'imposta sul reddito e sulla sostanza;
- b) un'imposta sugli utili da sostanza immobiliare;
- c) un recupero d'imposta e un'imposta penale, nonché multe disciplinari;
- d) un'imposta sul trapasso di proprietà;
- e) un'imposta sugli immobili.

² Il Comune di Rossa riscuote le seguenti imposte secondo la presente legge:

- a) un'imposta sulle quote ereditarie e sulle donazioni;
- b) una tassa sui cani.

³ Il Comune di Rossa riscuote inoltre le seguenti imposte secondo la legislazione speciale:

- a) una tassa di soggiorno;
- b) una tassa di promozione turistica

Art. 2

Diritto
sussidiario

Per quanto la presente legge non preveda una regolamentazione, si applicano per analogia le disposizioni della legge sulle imposte comunali e di culto, nonché della legge cantonale sulle imposte.

II. Diritto materiale

1. IMPOSTE SUL REDDITO E SULLA SOSTANZA

Art. 3

Tasso fiscale

¹ Le imposte sul reddito e sulla sostanza vengono riscalate in percento sull'imposta cantonale semplice.

² L'Assemblea comunale stabilisce al più tardi nel mese di dicembre il tasso fiscale per l'anno fiscale successivo.

2. IMPOSTA SUL TRAPASSO DI PROPRIETÀ

Art. 4

Aliquota
d'imposta

L'imposta sul trapasso di proprietà ammonta al 1% percento.

3. IMPOSTA SUGLI IMMOBILI

Art. 5

Aliquota
d'imposta

L'imposta sugli immobili ammonta al 1‰ per mille.

4. IMPOSTA SULLE QUOTE EREDITARIE E SULLE DONAZIONI

Art. 6

Oggetto e
determinazione

¹ Ogni incremento patrimoniale che determina l'imposta cantonale sulla massa successoria risp. sulle donazioni è soggetto all'imposta sulle quote ereditarie e sulle donazioni.

² I beni patrimoniali soggetti all'imposta e la determinazione dell'imposta si conformano alle prescrizioni del diritto cantonale.

³ Se l'assegnazione consiste in un usufrutto o in una prestazione ricorrente, per la tassazione è determinante il valore capitalizzato.

Art. 7

Soggetto
fiscale

Il beneficiario dell'assegnazione è soggetto all'imposta se

- a) al momento del suo decesso risp. del versamento dell'assegnazione il testatore risp. donatore era domiciliato nel Comune di Rossa; fa eccezione la parte dell'incremento patrimoniale che consiste in fondi non situati sul territorio comunale;
- b) l'assegnazione consiste in fondi situati sul territorio comunale o in diritti reali su di essi.

Art. 8

Esenzione
soggettiva

Sono esenti dall'imposta sulle quote ereditarie e sulle donazioni:

- a) il coniuge superstite;
- b) I genitori;
- c) i partner registrati;
- d) i discendenti, i figliastri e i figli affiliati, nonché i loro discendenti;
- e) le persone esenti dall'imposta sul trapasso di proprietà secondo il diritto cantonale;

Art. 9

Calcolo
dell'imposta

¹ Nel calcolo dell'imposta vengono dedotti:

- a) dalle assegnazioni a persone bisognose fr. 14'000.-;
- b) da ogni altra assegnazione fr. 7'000.-.

² Gli importi stabiliti nel capoverso 1 sono indicizzati.

³ In caso di assoggettamento parziale le deduzioni vengono concesse pro rata.

⁴ In caso di più assegnazioni allo stesso beneficiario da parte della stessa persona la suddetta deduzione può essere fatta valere una sola volta in cinque anni.

⁵ L'imposta ammonta:

- a) per la stirpe dei genitori al 5%
- b) per gli altri beneficiari al 15%
- c) per concubini 5%

Art. 10

Riscossione e
responsabilità

¹ L'imposta sulle quote ereditarie deve essere versata prelevandola dalla massa successoria prima della divisione ereditaria e viene riscossa in una sola volta per tutti gli eredi e legatari.

² Più beneficiari di assegnazioni rispondono solidalmente dell'imposta fino all'ammontare del loro arricchimento.

³ L'amministratore della successione nominato d'ufficio o designato dagli eredi e l'esecutore testamentario rispondono solidalmente fino all'ammontare della massa successoria netta.

5. TASSA SUI CANI

Art. 11

Oggetto fiscale

Per ogni cane di più di tre mesi tenuto sul territorio comunale deve essere riscossa una tassa.

Art. 12

Soggetto
fiscale

È soggetto al pagamento della tassa il detentore di un cane, il quale è anche tenuto a notificare al Comune i suoi animali entro 30 giorni.

Art. 13

Esenzione

Sono esenti dalla tassa sui cani:

- a) i cani poliziotto;
- b) i cani da valanga;
- c) i cani per non vedenti e non udenti.

Art. 14

Calcolo della tassa

¹ La tassa ammonta all'anno per il primo cane a fr. 40.-- per ogni altro cane nella stessa economia domestica a fr. 50.-- La Sovrastanza comunale può adeguare questi importi al rincaro.

² Se il cane non viene tenuto durante tutto l'anno sul territorio comunale, è dovuta soltanto una tassa pro rata, almeno però per tre mesi.

³ La tassa deve essere pagata ogni anno al momento del ritiro della medaglietta del cane.

III. Diritto formale

1. AUTORITÀ

Art. 15

Sovrastanza comunale

La Sovrastanza comunale decide:

- a) su richieste di agevolazione fiscale;
- b) sull'adesione ad accordi di reciprocità del Cantone in materia di imposte sulle successioni e sulle donazioni.

Art. 16

Ufficio fiscale comunale

L'esecuzione della presente legge spetta all'Ufficio fiscale comunale, se questo compito compete al Comune.

² L'Ufficio fiscale comunale è inoltre competente per l'esecuzione dei compiti assegnati ai comuni dalla legge cantonale sulle imposte.

³ Il Comune può delegare a terzi i propri compiti di cui ai capoversi 1 e 2.

Art. 17

- Altre Autorità
- ¹ Le imposte sul reddito e sulla sostanza, nonché l'imposta sugli immobili riscossa insieme a queste ultime vengono tassate dall'alleanza di Rossa o della Tassazione Regionale del Moesano
 - ² Il Comune di Rossa può delegare, dietro indennizzo, la tassazione di altre imposte all'alleanza della Tassazione Regionale del Moesano

2. RISCOSSIONE

Art. 18

- Esbigibilità
- ¹ Le imposte sul reddito e sulla sostanza diventano esigibili alla fine dell'anno fiscale.
 - ² L'esigibilità dell'imposta sugli immobili si conforma alle imposte dirette se viene riscossa insieme a queste.
 - ³ L'esigibilità dell'imposta sugli utili da sostanza immobiliare si conforma al diritto cantonale.
 - ⁴ Le altre imposte e le multe disciplinari diventano esigibili con la fatturazione.
 - ⁵ Con la fine dell'assoggettamento in Svizzera o con la dichiarazione di fallimento ogni imposta o multa diventa subito esigibile.

Art. 19

- Termine di pagamento
- ¹ Su riserva del capoverso 2 le imposte e le multe disciplinari devono essere pagate entro 90 giorni dalla scadenza.
 - ² Il termine di pagamento dell'imposta sugli utili da sostanza immobiliare si conforma al diritto cantonale.
 - ³ L'imposta sugli immobili riscossa separatamente deve essere pagata entro 30 giorni dalla scadenza.
 - ⁴ Per le imposte sul reddito e sulla sostanza, nonché per l'imposta sugli immobili riscossa insieme a queste la Sovrastanza comunale può prevedere il pagamento in due rate nell'anno seguente l'anno fiscale.
 - ³ Con la fine dell'assoggettamento in Svizzera o con la dichiarazione di fallimento ogni imposta o multa deve essere pagata subito.

Art. 20

Condono
fiscale

I condoni fiscali e gli stralci amministrativi vengono decisi:

- a) dall'Ufficio fiscale comunale fino a un importo di fr. 200.-- all'anno;
- b) dalla Sovrastanza comunale per importi superiori.

3. INDENNIZZO

Art. 21

Il Comune di Rossa viene indennizzato dalle Chiese riconosciute dallo Stato e dai comuni parrocchiali con il 2.5% delle imposte riscosse.

IV. Disposizioni finali

Art. 22

Entrata in
vigore

¹ La presente legge è stata accettata dall'Assemblea comunale il 29 luglio 2008

. Essa entra in vigore il 1° gennaio 2009.

² Con l'entrata in vigore della presente legge sono abrogate le disposizioni di altri atti normativi in contrasto con essa.

PER IL COMUNE DI ROSSA

Sindaco;

G. Zanardi



Segretaria;

R. Manfredi

